



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia  
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 81 del 2021, proposto da Saving S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Dario Carbone, Joseph Caminiti, Michele Giorgio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Comune di Messina, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Giambò , fax090/663807; p.e.c. avvsalvatoregiombo@pec.giuffre.it;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

dell'ordinanza sindacale n. 18 del 17/01/2021, avente ad oggetto "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 per l'attuazione della "zona rossa" nel Comune di Messina di attuazione e

coordinamento delle norme nazionali di cui al DPCM 14 gennaio 2021 e dell'Ordinanza Contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 16 gennaio 2021. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e ai sensi dell'art. 50 D. Lgs. 267/2000" nella parte in cui, con riferimento alle attività di ristorazione, al punto 3.2) vieta la vendita con asporto

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Valutati tutti gli interessi, pubblici e privati, coinvolti nella fattispecie in esame;

coordinamento delle norme nazionali di cui al DPCM 14 gennaio 2021 e dell'Ordinanza Contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 16 gennaio 2021. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e ai sensi dell'art. 50 D. Lgs. 267/2000” nella parte in cui, con riferimento alle attività di ristorazione, al punto 3.2) vieta la vendita con asporto

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Valutati tutti gli interessi, pubblici e privati, coinvolti nella fattispecie in esame;

Considerato che nel giudizio di comparazione di tali interessi, devono essere considerati prevalenti l'interesse pubblico alla tutela dalle emergenze sanitarie nonché quello per la tutela dell'igiene e della sanita' pubblica, perseguiti dagli impugnati provvedimenti, rispetto agli interessi privati di carattere meramente economico di cui è portatrice parte ricorrente;

Considerato peraltro che il provvedimento sindacale da ultimo adottato non dispone la chiusura dell'attività in questione, che può essere effettuata, nel periodo considerato, con consegna a domicilio;

Considerato inoltre che lo stesso provvedimento sindacale da ultimo adottato ha efficacia soltanto fino al 29-1-21;

Ritenuto, pertanto, che in ogni caso non si appalesa sussistente l'irreparabilità del danno ex art. 55 CPA, attesa l'eventuale risarcibilità a seguito della decisione di merito;

P.Q.M.

Rigetta la domanda interinale proposta e fissa per la trattazione collegiale la Camera di consiglio del 10 Febbraio 2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania il giorno 18 gennaio 2021.

**Il Presidente  
Francesco Brugaletta**